

# Agris

Agenzia pro sa chirca in agricultura  
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla determinazione de l Direttore Generale n. 63/14 del 31.03.2014

**DIREZIONE GENERALE**

## **Agris Sardegna**

# **Obiettivi di accessibilità per l'anno 2014**

Redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

## SOMMARIO

Premessa .....	3
Obiettivi di accessibilità per l'anno 2014 .....	3
Informazioni generali sull'Amministrazione .....	6
Descrizione dell'Amministrazione .....	6
Obiettivi di accessibilità .....	8

Redatto il 31/03/2014

## **PREMESSA**

La legge 9 gennaio 2004, n.4, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutela il loro diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita.

La legge n.4 /2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221) rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale” prevede una serie di novità, sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni e introduce l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre, la norma assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi.

Il 16 settembre 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto emanato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che definisce i nuovi criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla L.4/2004, proprio a completamento di quanto contemplato nel decreto legge 179/2012.

Ciò che ha reso opportuna un'ulteriore riflessione sul tema, che ha portato al presente Piano per l'Accessibilità.

## **OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L' ANNO 2014**

L'articolo 1 della legge n° 4 del 2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” , interviene tra l'altro sulla accessibilità documentale, imponendo alle pubbliche amministrazioni di favorire l'accesso ai propri strumenti informatici alle categorie di persone portatrici di disabilità. <sup>1</sup>

Tra gli altri adempimenti, esiste l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare e di dare pubblicità sul proprio sito istituzionale, degli obiettivi che la stessa amministrazioni si pone, in termini di “documenti accessibili” per l'anno in corso.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> L'articolo 1 della legge n° 4 del 2004: “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione”

<sup>2</sup> Articolo 9 C.7, decreto legge n. 179/2012 “Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente.

La normativa intende per accessibilità dei documenti di lavoro e delle proprie postazioni, la capacità di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie di supporto operativo sia hardware e software come, a titolo di esempio, potrebbero essere i software di lettura delle sintesi vocali per i non vedenti. Ne consegue che le amministrazioni pubbliche debbono adoperarsi perché questi tutti i documenti siano accessibili.<sup>3</sup> In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, è stabilito che per documenti amministrativi informatici<sup>4</sup>, si intendono gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse. Questi devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

L'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa devono essere indirizzate a raggiungere gli obiettivi efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.<sup>5</sup>

E' inoltre stabilito che le pubbliche amministrazioni siano obbligate a garantire il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nell'erogazione delle stesse nella pubblicazione dei contenuti dei propri siti. Inoltre le informazioni contenute sui siti devono essere conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali, dei quali si fornisce comunicazione, tramite il proprio sito istituzionale, e che anche le medesime informazioni devono essere accessibili.<sup>6</sup>

Compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, le pubbliche amministrazioni devono prevedere ed attuare dei piani<sup>7</sup> di formazione dei propri dipendenti, finalizzati alla conoscenza e all'uso delle tecnologie

---

La mancata pubblicazione e' altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili"

**3** Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012 precisa alcuni principi generali in materia di salvaguardia dei soggetti con disabilità e modifica lo stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Codice dell'amministrazione digitale, all'interno del quale inserisce definizioni non ancora contemplate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema dell'accessibilità.

**4** L'articolo 5-bis nell'art. 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005: I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

**5** L'articolo 54 del D. Lgs. n. 82/2005: "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione" anche "nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione".

**6** L'articolo 54 del D. Lgs. n. 82/2005, rubricato: "Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni".

**7** L'articolo 13 del D. Lgs. n. 82/2005, che cita: "Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione."

L'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 165/2001: . Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso

dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive,<sup>8</sup> e sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis nell'art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Le amministrazioni pubbliche devono provvedere alla definizione e a rendere disponibili per via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.<sup>9</sup> Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di "documenti immagine", vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo in esso contenuto.

Pertanto si conclude che in base all'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, con il comma 7, le amministrazioni sono obbligate, entro il 31 marzo di ogni anno, a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro. Inoltre è stabilito che l'onere della pubblicazione nel sito web è a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ha ad oggetto gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro".

Per quanto riguarda il "piano per l'utilizzo del telelavoro", la norma stabilisce che nel piano devono essere identificate le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La

---

qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

**8** 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.

**9** L'articolo 57 del D. Lgs. n. 82/2005: 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, oltre alle eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.<sup>10</sup>

Sono allegati a tal fine alla presente nota il modello A “Questionario di autovalutazione” ed il modello B “Obiettivi di accessibilità”.

Il primo modello è un’autovalutazione che descrive lo stato di adeguamento dei siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità, mentre nel secondo sono inclusi gli obiettivi annuali di accessibilità prevista dalla legge.

Il seguente documento, verrà pubblicato “Trasparenza, valutazione e merito” ovvero la pagina “Accessibilità” del sito web istituzionale e sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”

## **INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE**

**Denominazione:** Agris Sardegna

**Sede legale:** Loc. Bonassai S.S. 291 Sassari-Fertilia – Km. 18,600, Sassari.

**Telefono:** 079 2842300, **Fax:** 079 079 3899002

**Sede amministrativa:** Viale Adua n. 2/c, Sassari.

**Telefono:** 079 2831500, **Fax:** 079 2831555

**Responsabile Accessibilità:** Dott. Martino Muntoni – Direttore generale pro tempore

**PEC per le comunicazioni :** protocollo@pec.agrisricerca.it

## **BREVE DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE**

E' l'Agenzia della Regione Sardegna che svolge compiti di ricerca scientifica nel campo dell'agricoltura secondo quanto definito dalla legge istitutiva dell' 8 agosto 2006 n. 13 e dalle norme dello statuto dell'agenzia.

---

<sup>10</sup> L’articolo 9 della legge n° 4 del 2004: “L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti”

In particolare Agris Sardegna:

- a) sviluppa percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriati alle specificità delle realtà locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali di impresa;
- b) sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agricoli, agroindustriali, silvoforestali attraverso il trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese, in collaborazione con le Agenzie regionali e con altri soggetti pubblici e privati preposti a tali funzioni;
- c) presta, a richiesta, consulenza alle istituzioni e ad altri organismi nazionali ed internazionali, nel quadro di accordi stipulati con gli stessi e approvati dalla Giunta regionale;
- d) fornisce, a richiesta, consulenza scientifica e tecnologica alle imprese che operano nei settori di competenza;
- e) favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- f) promuove il dibattito su temi scientifici di particolare interesse per il sistema delle imprese agricole, agroindustriali, forestali della Sardegna;
- g) promuove e sviluppa rapporti con le istituzioni, con le rappresentanze della comunità scientifica e tecnologica, delle parti sociali ed anche dell'associazionismo e del terzo settore;
- h) collabora con le Università, il CRA, il CNR e con altre istituzioni pubbliche o private di ricerca e assistenza tecnica nazionali o internazionali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico congiunti ovvero, sulla base di apposite convenzioni, secondo quanto dettagliato nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
- i) collabora con le Università, le Imprese e le Istituzioni di formazione superiore prevalentemente Sarde, ma anche nazionali e internazionali, alla formazione e all'alta formazione del personale scientifico e tecnico nonché concorre, attraverso appositi programmi o convenzioni, con i su elencati soggetti, al trasferimento dei risultati della ricerca e delle abilità tecnologiche a studenti, laureati e ricercatori anche attraverso propri programmi di assegnazione o di cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca o di altra forma di sostegno allo studio;
- j) svolge, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza e sulla base di apposite convenzioni, attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo, agroindustriali, forestale;

- k) svolge attività scientifica di supporto alla certificazione di qualità delle produzioni locali della Sardegna;
- l) elabora, con metodologie scientifiche, i dati di filiera dei settori agricolo, agroindustriale, forestale e, in collaborazione con LAORE Sardegna, redige appositi rapporti;
- m) instaura, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta Regionale, rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con Agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni;
- n) supporta, sotto l'aspetto scientifico, le funzioni fitosanitarie regionali e predispone studi scientifici e di sviluppo tecnologico su richiesta dell'Amministrazione regionale per le materie di competenza.

## OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

<b>Obiettivo</b>	<b>Breve descrizione dell'obiettivo</b>	<b>Intervento da realizzare</b>	<b>Tempi di adeguamento</b>
Sito istituzionale	Migliorare l'accessibilità al sito istituzionale	- L'operatività in questo ambito è limitata dalla gestione autonoma del sito da parte della Regione Autonoma della Sardegna, alle cui "regole" di utilizzo e pubblicazione l'Agenzia deve attenersi. L'Agris assicura costante aggiornamento del sito rispettando tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente e, in accordo e sinergia con gli uffici deputati RAS, verifica e cura l'eventuale adeguamento della modulistica ai requisiti di accessibilità e accesso ai programmi di sintesi vocale. Assicura, in conformità a quanto sopra, l'adeguamento agli stili CSS per migliorare la capacità di clic e di lettura.	31/12/2014
Sito intranet aziendale	Migliorare l'accessibilità al sito intranet aziendale	- Assicurare il costante aggiornamento del sito rispettando tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente.	31/12/2014

Obiettivo	Breve descrizione dell'obiettivo	Intervento da realizzare	Tempi di adeguamento
		- Assicurare la verifica e l'eventuale adeguamento della modulistica ai requisiti di accessibilità e accesso ai programmi di sintesi vocale. Adeguare gli stili CSS per migliorare la capacità di clic e di lettura.	
Formazione informatica	1. Formazione di base sulle linee guida sull'accessibilità 2. Pubblicazione allegati accessibili	1. Assicurare la formazione, in house, al gruppo dei referenti che si occupano dell'aggiornamento del sito. 2. Assicurare la formazione, gestita internamente, del personale che produce documenti informatici che vengono pubblicati sul sito all'utilizzo dell'Adobe Acrobat Pro.	31/12/2014
Postazioni di lavoro	Verificare e adeguare le postazioni informatiche alle esigenze dei dipendenti disabili	- Monitoraggio degli strumenti informatici in uso al personale con disabilità, verifica delle necessità di adeguamento e provvedimenti conseguenti	31/12/2014
Telelavoro	L'adozione dell'istituto del Telelavoro si configura come una mera possibilità per le Pubbliche Amministrazioni. L'Agenzia non ha al momento ritenuto di adottare tale fase flessibile di lavoro e quindi non ha al momento predisposto i conseguenti progetti. Gli stessi saranno predisposti sulla base delle determinazioni di cui all'art. 60 del vigente CCRL.		